

ALLEGATO 1

Modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico del 5 maggio 2005



Modifiche urgenti del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico

(pubblicate in data 5 maggio 2005, ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Articolo 9: "Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni"

Il testo dell'Articolo 9, comma 9.2, è così sostituito:

9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;*
- b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;*
- c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.*

Articolo 39: "Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP"

Al testo dell'Articolo 39 è aggiunto il comma 39.6, con il seguente testo:

39.6 Qualora l'utente del dispacciamento non abbia mai fornito i dati di cui al precedente comma 39.1, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 71: "Ammontare della garanzia finanziaria"

Il testo dell'Articolo 71, comma 71.9, è così sostituito:

71.9 L'operatore, in casi eccezionali di necessità e urgenza di aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, può provvedervi attraverso il versamento di una somma a favore del GME, a titolo di deposito presso l'istituto affidatario. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato.

L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario. L'operatore non può richiedere la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione non risulti interamente coperta da fideiussione.

Articolo 117: "Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP"

Il testo dell'Articolo 117, comma 117.4 bis, è così sostituito:

117.4bis Dal 1° gennaio 2005 e fino a successivo provvedimento:

- a) non si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 69;*
- b) ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, anche gli utenti del dispacciamento presentano le garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 70. Con riferimento a tali garanzie si applica quanto previsto ai precedenti Articolo 71 e Articolo 72;*
- c) nell'ambito del sistema integrato di garanzie, il GME su richiesta del GRTN, sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti del GRTN.*

ALLEGATO 2

Modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico del 23 marzo 2005



Modifiche urgenti del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

(ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Articolo 7: "Corrispettivi per i servizi erogati dal GME"

Il testo dell'Articolo 7, comma 7.2, è così sostituito:

7.2 Gli operatori del mercato dei certificati verdi, a fronte dei servizi da questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni certificato trattato.

Articolo 23: "Dati e Informazioni sui punti di offerta"

Il testo dell'Articolo 23, comma 23.1, è così sostituito:

23.1 Il GME riceve dal GRTN i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere presentate offerte sul mercato elettrico:

- a) codice di identificazione del punto di offerta;*
- b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al punto di offerta sui mercati;*
- c) identità dell'utente del dispacciamento del punto di offerta;*
- d) ordine di priorità.*

Articolo 26: "Modalità di presentazione delle offerte"

- Il testo dell'Articolo 26, comma 26. 2, è così sostituito:

26.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al precedente comma 26.1, lettera a), in una seduta di uno dei mercati che costituiscono il mercato elettrico, di un'offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalità di cui al precedente comma 26.1, lettera b), consente la sostituzione o l'integrazione, secondo le modalità previste nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta.

Articolo 36: "Informazioni preliminari al mercato del giorno prima"

- Il testo dell'Articolo 36, comma 36.1, è così sostituito:

36.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:

- a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche;*
- b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero;*
- c) la massima capacità oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati;*
- d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica;*
- e) i programmi di utilizzo delle unità di produzione CIP6.*

Articolo 40: "Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP"

All'Articolo 40 è aggiunto il comma 40.4, con il seguente testo:

40.4 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 40.2 e 40.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 42: "Contestazione dell'esito provvisorio del MGP e dei programmi orari preliminari provvisori e dei relativi prezzi"

- Il testo dell'Articolo 42, comma 42.1, è così sostituito:

42.1 In deroga a quanto previsto dal successivo Articolo 104, l'operatore può contestare l'esito provvisorio del mercato di cui al precedente Articolo 41, comma 41.5, inviando apposita comunicazione al GME entro il termine definito nelle DTF, comunque non inferiore a trenta minuti dal momento in cui tali programmi orari preliminari provvisori sono stati pubblicati.

Articolo 47: "Informazioni preliminari al mercato"

- Il testo dell'Articolo 47, comma 47.1, è così sostituito:

47.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del MA, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:

- a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla chiusura del MGP;*
- b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP;*
- c) la capacità oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante alla chiusura del MGP.*

Articolo 51: "Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MA"

- All'Articolo 51 è aggiunto il comma 51.6, con il seguente testo:

51.6 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 70: "Garanzie finanziarie degli operatori"

- Al testo dell'Articolo 70 è aggiunto il comma 70.1 bis, con il seguente testo:

70.1 bis Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 70.1, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 70.1, si impegna:

- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;*
- b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.*

Articolo 71: "Ammontare della garanzia finanziaria"

- Il testo dell'Articolo 71, comma 71.9, è così sostituito:

71.9 L'operatore, in casi eccezionali di necessità e urgenza di aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, può provvedervi, attraverso il versamento di una somma a favore del GME, a titolo di deposito presso l'istituto affidatario, il quale ne dà immediata comunicazione al GME. Il GME, ricevuta la comunicazione dall'istituto affidatario, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione stessa. L'operatore non può richiedere la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione non risulti interamente coperta da fideiussione.

- Il testo dell'Articolo 71, comma 71.10, è soppresso.

Articolo 72: "Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di congruità"

- Il testo dell'Articolo 72, comma 72.7, è così sostituito:

72.7 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, possono comprendere ulteriori partite economiche secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 73: "Compensazione dei pagamenti"

- Il testo dell'Articolo 73, comma 73.1, è così sostituito:

73.1 Per ogni periodo di fatturazione il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

Articolo 77: "Pagamenti del GME a favore degli operatori"

- Il testo dell'Articolo 77, commi 77.2, 77.3 e 77.4, è così sostituito:

77.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 74, comma 74.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

77.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 74, comma 74.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

77.4 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 74, comma 74.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

Articolo 111: "Collegio dei Probiviri"

- Il testo dell'Articolo 111, comma 111.6, è così sostituito:

111.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.

Articolo 119: "Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti"

- Il testo dell'Articolo 119, comma 119.2, è soppresso.

ALLEGATO 3

Modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico del 9 dicembre 2004



Modifiche urgenti del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

(ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Articolo 15: "Ammissione al mercato del GRTN e dell'Acquirente Unico"

- Il testo dell'Articolo 15, comma 15.2, è così sostituito:

15.2 Con apposite convenzioni tra il GRTN e il GME e tra l'Acquirente Unico e il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, rispettivamente del GRTN e dell'Acquirente Unico, alternative a quelle di cui ai successivi Articoli 69 e 70, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

- Dopo l'Articolo 43, è aggiunto l'Articolo 43 bis, con il seguente testo:

Articolo 43 bis: "Valorizzazione dei contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte"

43 bis.1 Nell'ambito di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte, qualora l'operatore acquirente sia anche operatore di mercato e qualora, in esito alle determinazioni di cui al precedente articolo 43, il programma orario preliminare di immissione sia maggiore del programma orario preliminare di prelievo, il GME attribuisce a questo operatore un'offerta di vendita accettata, per una quantità di energia pari alla differenza tra il programma orario preliminare di immissione ed il programma orario preliminare di prelievo in esecuzione di detto contratto.

43 bis.2 Nell'ambito di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte, qualora l'operatore acquirente non sia anche operatore di mercato e qualora, in esito alle determinazioni di cui al precedente articolo 43, il programma orario preliminare di immissione sia maggiore del programma orario preliminare di prelievo, il GME attribuisce al GRTN un'offerta di vendita accettata, per una quantità di energia pari alla differenza tra il programma orario preliminare di immissione ed il programma orario preliminare di prelievo in esecuzione di detto contratto.

43 bis.3 *Nell'ambito di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte, qualora, in esito alle determinazioni di cui al precedente articolo 43, il programma orario preliminare di immissione sia minore del programma orario preliminare di prelievo, il GME attribuisce al GRTN un'offerta di acquisto accettata, per una quantità di energia pari alla differenza tra il programma orario preliminare di prelievo ed il programma orario preliminare di immissione in esecuzione di detto contratto.*

43 bis.4 *Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43 bis.1, 43 bis.2 e 43 bis.3 sono valorizzate ai prezzi di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).*

43 bis.5 *Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43 bis.1, 43 bis.2 e 43 bis.3 si applica il corrispettivo per ogni MWh negoziato, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.*

43 bis.6 *Le modalità ed i termini per la liquidazione, per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti nelle DTF.*

Articolo 48 bis: "Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell'energia"

- Il testo dell'Articolo 48 bis è così sostituito:

48 bis.1 *I prezzi specificati nelle offerte di vendita presentate sul MGP e sul MA per ciascun punto di dispacciamento per le unità rilevanti non possono eccedere il valore limite determinato dall'Autorità.*

48 bis.2 *Il GME non riconosce valide le offerte presentate sul MGP o sul MA che eccedano il valore limite di cui al precedente comma 48 bis.1.*

Articolo 67: "Applicazione del corrispettivi per i servizi erogati dal GME"

- Il testo dell'Articolo 67, commi 67.1 e 67.2, è così sostituito:

67.1 *Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1 è fatturato entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato.*

67.2 *Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi.*

Articolo 72: "Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di congruità"

- All'Articolo 72 è aggiunto il comma 72.7, con il seguente testo:

72.7 *Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, non comprendono l'ammontare delle eventuali partite economiche di cui al precedente Articolo 43 bis.*

Articolo 85: "Certificati verdi ammessi alle contrattazioni"

- Il testo dell'Articolo 85 è così sostituito:

85.1 *È ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Industria 11 novembre 1999.*

Articolo 117: "Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP"

- Il testo dell'Articolo 117, commi 117.3 e 117.4, è così sostituito:

117.3 Per i primi otto giorni dall'avvio della seconda fase del regime transitorio, per le offerte presentate dagli operatori con riferimento a punti di offerta in prelievo non si applicano le disposizioni contenute al precedente Articolo 35, comma 35.1, lettera a), e l'apertura delle sedute del MGP è definita dalle DTF.

117.4 Durante la seconda fase del regime transitorio:

- a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica al GRTN, per ciascuna zona geografica e per ciascun periodo rilevante, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo;*
- b) il GRTN, entro il termine stabilito nelle DTF, può presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 37, commi 37.5 e 37.6.*

- All'Articolo 117 è aggiunto il comma 117.4bis, con il seguente testo:

117.4bis Per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 marzo 2005, e comunque non estendibile oltre il 30 giugno 2005:

- a) non si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 69;*
- b) ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, anche gli utenti del dispacciamento presentano le garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 70. Con riferimento a tali garanzie si applica quanto previsto ai precedenti Articolo 71 e Articolo 72.*

- Il comma 117.6 è soppresso.

Articolo 119: "Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti"

- Il testo dell'Articolo 119, comma 119.2, è così sostituito:

119.2 Per l'intera durata del regime transitorio:

- a) la regolazione dei pagamenti del GRTN a favore del GME, e del GME a favore degli operatori creditori, è effettuata in acconto e salvo conguaglio secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF;*
- b) la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori a favore del GME è effettuata in unica soluzione secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.*

Articolo 119 bis: "Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche di cui all'articolo 12 della delibera dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04"

- L'Articolo 119 bis è soppresso.

ALLEGATO 4

Modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico dell'1 aprile 2004

Modifiche urgenti del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

(ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Gli interventi urgenti di modifica al Testo integrato del mercato elettrico (di seguito: "Disciplina") riguardano i seguenti aspetti:

1. unità di misura e arrotondamenti;
2. l'aggiornamento dei riferimenti alla normativa per il trattamento dei dati personali;
3. regime fiscale degli operatori clienti grossisti;
4. l'attività relativa alla verifica del mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
5. gli impianti non programmabili sul MA;
6. il controllo di validità delle offerte;
7. le offerte predefinite sul MSD;
8. l'avvio e la durata del periodo transitorio, in particolare:
 - le offerte di acquisto e vendita presentate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: GRTN);
 - la possibilità per il GRTN di riformulare le offerte di acquisto in caso di accettazione parziale e la presentazione di offerte durante il periodo transitorio, relativamente a unità di produzione di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA;
9. la valorizzazione delle offerte di vendita ai sensi dell'articolo 12, comma 12.7, della delibera dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04, e successive modifiche e integrazioni;
10. dati e informazioni relativi ai soggetti abilitati ad accedere al sistema informatico del GME;
11. la precisazione degli obblighi gravanti sugli operatori in tema di comunicazioni relative alla fatturazione.

1. Unità di misura e arrotondamenti

La modifica che segue è dovuta all'esigenza di uniformare gli arrotondamenti dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale.

Articolo 5: "Unità di misura e arrotondamenti"

- Il testo dell'Articolo 5, comma 5.2, è così sostituito:

"Il prezzo di cui al successivo Articolo 41, comma 41.2, lettere b) e c), può essere espresso con l'indicazione di un numero di decimali superiore a due".

2. L'aggiornamento dei riferimenti alla normativa per il trattamento dei dati personali

Le modifiche che seguono sono dovute all'esigenza di aggiornare il riferimento normativo, relativo al trattamento dei dati personali, alla luce della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

Articolo 16: "Elenco degli operatori ammessi al mercato"

- Il testo dell'Articolo 16, comma 16.1, è così sostituito:

"Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni".

- Il terzo alinea del Modello della domanda di ammissione al mercato è così sostituito:

"ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo".

3. Regime fiscale degli operatori- clienti grossisti

Le modifiche che seguono sono dovute all'esigenza di armonizzare la Disciplina alla normativa fiscale relativa all'energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, contenuta nella Tabella A, Parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 17: "Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato"

- Il testo dell'Articolo 17, comma 17.8, lettera b), è così sostituito:

“qualora l’operatore intenda presentare offerte di acquisto di energia elettrica per gli usi di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad aliquota IVA del 10%, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che lo stesso soggetto è titolare dei punti di prelievo per i quali l’energia elettrica è destinata ai suddetti usi, ovvero attestante che tale soggetto è cliente grossista ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D. lgs. n. 79/99”.

Al fine di articolare più adeguatamente il testo dell’articolo 17, è invertita la disposizione dei commi 17.7 e 17.8.

4. L’attività relativa alla verifica del mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l’ammissione al mercato

La modifica che segue è dovuta all’opportunità di disciplinare in un’unica norma tutte le attività del GME che implicino una verifica del rispetto, da parte degli operatori, della disciplina del mercato elettrico. Pertanto, il comma 11.5 è soppresso e quanto in esso contenuto è inserito nell’articolo 18.

Articolo 18: “Verifiche”

- All’Articolo 18 è aggiunto il comma 18.2, con il seguente testo:

“Il GME, con cadenza almeno biennale, verifica il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l’ammissione al mercato. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l’aggiornamento di quella già presentata”.

5. Gli impianti non programmabili sul MA

La modifica che segue è dovuta alla considerazione che la partecipazione al MA degli impianti non programmabili potrebbe essere determinata da ragioni meramente speculative e non dalla reale esigenza degli operatori; il che determinerebbe una situazione iniqua. Al fine di non penalizzare le deviazioni dai programmi di tali unità, che per definizione non sono programmabili, la delibera dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che i relativi sbilanciamenti siano valorizzati al prezzo di vendita del MGP. In questo contesto, la partecipazione di tali unità al MA, assumerebbe risvolti potenzialmente speculativi, lesivi dell’efficienza del mercato. Infatti, un operatore che disponesse contemporaneamente di impianti programmabili e non programmabili potrebbe offrire i primi a prezzo indebitamente alto e i secondi per quantità superiori a quelle effettivamente disponibili nel tentativo di manipolare i prezzi di equilibrio e senza incorrere in alcun rischio. Qualora la strategia avesse successo, lo sbilanciamento sulla seconda unità non comporterebbe costi. Qualora, invece, la prima unità non fosse spacciata, l’operatore potrebbe sostituire sul MA i due impianti e riprodurre un programma termico fattibile.

Articolo 48: “Offerte di vendita e di acquisto”

- All’Articolo 48 è aggiunto il comma 48.2 *bis*, con il seguente testo:

“Sul MA gli operatori non possono riferire offerte a punti di offerta afferenti ad unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili. L’unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili è quella definita all’articolo 1 della delibera dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e successive modifiche e integrazioni”.

6. Il controllo di validità delle offerte

La modifica che segue è dovuta alla necessità di porre un valore limite al prezzo specificato nelle offerte di vendita presentate sul MGP e sul MA, analogamente a quanto previsto all'articolo 11 della delibera dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04, e successive modifiche e integrazioni.

- Dopo l'articolo 48, è aggiunto l'Articolo 48bis, con il seguente testo:

“Articolo 48 bis: “Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell’energia”

48 bis. 1 I prezzi specificati nelle offerte di vendita presentate sul MGP e sul MA per ciascun punto di dispacciamento per le unità rilevanti non possono eccedere un valore limite determinato dall'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo.

48 bis. 2 Per il periodo compreso tra l'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre 2004, il valore limite di cui al precedente comma 48 bis. 1 è pari a 500 Euro/MWh.

48 bis. 3 Il GME non riconosce valide le offerte presentate sul MGP o sul MA che eccedano il valore limite di cui al precedente comma 48 bis.1”

7. Le offerte predefinite sul MSD

Le modifiche che seguono sono dovute all'esigenza di garantire che sul MSD siano offerte tutte le risorse effettivamente disponibili.

Articolo 58: “Offerte di vendita e di acquisto”

- All'Articolo 58 è aggiunto il comma 58.2, con il seguente testo:

“Sul MSD devono essere presentate offerte predefinite, secondo le modalità stabilite nella disciplina del dispacciamento”.

Articolo 2: “Definizioni”

- In conseguenza della nuova disposizione contenuta all'Articolo 58, comma 58.2, il testo dell'Articolo 2, comma 2.1, lettera ll), è così sostituito:

“ per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla che è considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP e del MSD in cui il GME non riceve offerte da parte dell'operatore medesimo”.

8. Il regime transitorio

Le modifiche che seguono sono dovute:

- a) al perdurare dell'attuale periodo transitorio (Articolo 116bis; Articolo 118 e Articolo 119, comma 119.2);
- b) al fatto che nel periodo transitorio il GRTN può presentare offerte di acquisto e vendita senza, tuttavia, essere responsabile dell'immissione o del prelievo dalla rete dell'energia oggetto di tali offerte. Inoltre, nel caso di accettazione parziale delle offerte di acquisto presentate dal GRTN durante il primo periodo transitorio, al fine di evitare che il razionamento della domanda porti ad un prezzo di equilibrio eccessivamente alto, è data la possibilità al GRTN di riformulare tali offerte specificando un prezzo pari all'ultima offerta

di vendita accettata. Infine, poiché il GRTN non è in grado di conoscere l'esistenza di tutte le unità di potenza nominale inferiore a 10 MVA, perché non ancora registrate nel Registro delle unità di produzione (RUP), sono ammissibili solo le offerte afferenti ad unità di produzione nominale pari o superiore a 10 MVA (Articolo 117 e Articolo 119, comma 119.1).

- Dopo l'articolo 116, è aggiunto l'Articolo 116 bis, con il seguente testo:

“Articolo 116 bis: “Regime transitorio”

116 bis.1 Il GME stabilisce la data di avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 79/99, in relazione all'avvio del dispacciamento di merito economico come definito con provvedimento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 53, comma 53.6 della delibera dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni”.

Articolo 117: “Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP”

- Il testo dell'Articolo 117 è così sostituito:

“117.1 Durante la prima fase del regime transitorio:

- a) per i primi otto giorni dall'avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del D.lgs. n.79/99, non si applicano le disposizioni contenute al precedente Articolo 35, comma 35.1, lettera a), e l'apertura delle sedute del MGP è definita dalle DTF;*
- b) non si applicano le disposizioni contenute al precedente Articolo 36, comma 36.1, lettera e).*

117.2 Durante la prima fase del regime transitorio, in deroga a quanto stabilito al precedente Articolo 37, comma 37.2, sul MGP:

- a) gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti di offerta misti;*
- b) le offerte riferite a punti di offerta in prelievo possono essere presentate esclusivamente dal GRTN. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 37, comma 37.6.*
- c) qualora una o più offerte di acquisto presentate dal GRTN in una o più zone geografiche risultino accettate parzialmente per insufficienza delle quantità complessivamente offerte in vendita, il GRTN ha facoltà di ripresentare le offerte stesse specificando un prezzo massimo di acquisto pari al prezzo più alto tra le offerte di vendita presentate. In tal caso la quantità di energia specificata nell'offerta del GRTN e non accettata può essere acquistata da questo sul MSD.*

117.3 Durante la seconda fase del regime transitorio, in deroga a quanto stabilito al precedente Articolo 37, comma 37.2, le offerte sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo possono essere presentate esclusivamente dai relativi utenti del dispacciamento.

117.4 Durante la seconda fase del regime transitorio:

- a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica al GRTN, per ciascuna zona geografica o virtuale e per ciascun periodo rilevante, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP ai sensi del precedente comma 117.3;*

b) il GRTN, entro il termine stabilito nelle DTF, può presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 37, commi 37.5 e 37.6.

117.5 Il GME pubblica sul proprio sito internet le quantità offerte dal GRTN ai sensi del precedente comma 117.2, lettere b) e c), e 117.4.

117.6 Per l'intera durata del regime transitorio, gli operatori possono presentare offerte riferite esclusivamente a punti di offerta in immissione afferenti unità di produzione di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA. Ai fini del presente comma, per unità di produzione si intende quanto definito nella delibera dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni".

Articolo 118: "Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MA"

- Il testo dell'Articolo 118, comma 118.1, è così sostituito:
"Per l'intera durata del regime transitorio, in deroga a quanto stabilito al precedente Articolo 48, comma 48.2, le offerte sul MA possono essere riferite esclusivamente a punti di offerta in immissione e a punti di offerta misti".

Articolo 119: "Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti"

- Il testo dell'Articolo 119 è così sostituito:
"119.1 Con apposita convenzione tra il GME ed il GRTN, sono definite le modalità ed i termini per la liquidazione, fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi alle offerte presentate dal GRTN sul MGP ai sensi del precedente Articolo 117, commi 117.2, lettere b) e c), e 117.4.
119.2 Per l'intera durata del regime transitorio, la regolazione dei pagamenti è effettuata in acconto e salvo conguaglio secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF".

9. La valorizzazione delle offerte di vendita ai sensi dell'articolo 12, comma 12.7, della delibera dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 e successive modifiche e integrazioni

La modifica che segue è dovuta alla necessità di disincentivare comportamenti che alterino gli esiti di mercato e di armonizzare, a tal fine, le disposizioni della Disciplina a quelle previste nella delibera dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 e successive modifiche e integrazioni.

- Dopo l'articolo 119, è aggiunto l'Articolo 119 bis, con il seguente testo:

"Articolo 119 bis: "Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche di cui all'articolo 12 della delibera dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04"

119 bis.1 Per l'intera durata del regime transitorio, qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 12.6 della delibera dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04, e successive modifiche e integrazioni, il GME, per ogni periodo rilevante e per ogni operatore individuato ai sensi del medesimo Articolo, valorizza, per ciascuna offerta accettata sul MGP e riferita ad un punto di offerta in immissione relativo ad unità di produzione termoelettriche, il prodotto tra:

- a) *la quantità accettata sul MGP e*
- b) *la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia determinato ai sensi del precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b) e il prezzo specificato nell'offerta stessa.*

119 bis.2 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME fattura ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente comma 119 bis.1.

119 bis.3 Il GME versa al GRTN i margini netti derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 119 bis.1 e 119 bis.2".

10. Dati e informazioni relativi ai soggetti abilitati ad accedere al sistema informatico del GME

La modifica che segue è dovuta all'esigenza - emersa a seguito degli aggiornamenti dei sistemi informatici del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi, ai fini della maggiore sicurezza nell'accesso a tali sistemi - di conoscere specificamente il mercato per il quale i soggetti indicati nella domanda di ammissione sono deputati ad accedere per conto dell'operatore, nonché i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

- Il punto n. 6) del Modello di domanda di ammissione al mercato è così sostituito:
"che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico del GME per conto del Richiedente è/sono:
 - a. *per il mercato elettrico, il/la signor/a...nato/a a...il...residente in ... C.F..., numero telefonico ... indirizzo e-mail ...*
 - b. *per il mercato dei certificati verdi, il/la signor/a..., nato/a a...il...residente in...C.F..., numero telefonico...indirizzo e-mail ..."*

11. La precisazione degli obblighi in capo agli operatori in tema di comunicazioni relative alla fatturazione.

La modifica che segue, emersa durante lo svolgimento delle prove del sistema informatico del GME, è dovuta all'esigenza di garantire la massima sicurezza e tempestività nei flussi informativi tra GME ed operatori, con riferimento alle comunicazioni relative alla fatturazione delle partite economiche del mercato elettrico. A tal fine, si ritiene opportuno inserire, nel contratto di adesione, l'impegno degli operatori di dotarsi di strumenti analoghi a quelli utilizzati dal GME per quanto concerne la sicurezza dei dati trasmessi in materia di fatturazione.

- All'articolo 2 del Contratto di adesione è aggiunta la lettera bbis), con il seguente testo:
"dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del mercato elettrico, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento".



00197 Roma - Via Maresciallo Pilsudski, 92
Tel. + 39 0680124523-30 Fax + 39 06801246

**Modifiche urgenti del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico
(al sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo Integrato della Disciplina del mercato
elettrico)**

Articolo 70: "Garanzie finanziarie degli operatori"

Il testo dell'Articolo 70, comma 70.1, è così sostituito:

70.1 Ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati dell'energia, gli operatori che non siano utenti del dispacciamento presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima richiesta, secondo il modello allegato alla Disciplina (Allegato 3), rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di Moody's Investor Service.

Articolo 86: "Modalità delle contrattazioni"

Il testo dell'Articolo 86, comma 86.3, è così sostituito:

86.3 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono pubblicati sul sito Internet del GME.